



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

**Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. (GU n. 132 del 08.06.2016)**

## **SCHEDA INFORMATIVA**

*(a prima lettura)*

*Scheda Ufficio studi n. 32/2016<sup>1</sup>*

*(Roma, 9 giugno 2016)*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - vigente dal 23 giugno p.v., con il quale il legislatore è intervenuto sul decreto legislativo n. 33 del 2013 oltreché sulla legge 190 del 2012 apportando numerose modifiche alcune delle quali incidono in maniera diretta sulla applicabilità della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini professionali.

In particolare si segnala che l’art. 13 lett. *b*), nel modificare l’art. 14 del d. lgs. 33/2013, ha ristretto l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali. **L’anzidetta previsione fa’ venir meno, dunque, l’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali per i componenti i Consigli locali e nazionali degli Ordini professionali;** obbligo, fino ad ora, ritenuto sussistente dall’ANAC e censurato dal Consiglio nazionale in sede giudiziale.

Allo stato, seppur il decreto entri in vigore dal 23 giugno p.v., suddetto obbligo di pubblicazione è comunque sospeso in ragione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1093/2016, depositata in data 01.04.2016 concessa, come noto, in accoglimento dell’istanza avanzata dal Consiglio nazionale.

Si segnala, altresì, che:

**1) l’art. 3** modifica l’art. 2 del d. lgs. 33/2013 ed inserisce l’articolo *2-bis* “*Ambito soggettivo di applicazione*”. Quest’ultima disposizione al comma 2 lett. *a*), stabilisce che la disciplina prevista per le “pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del

---

<sup>1</sup> **Scheda Ufficio studi n. 32/2016**, redatta da N. Cirillo con la supervisione di G. Colavitti.



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, **in quanto compatibile**, agli enti pubblici economici e **agli ordini professionali**. Con ciò riconoscendo la esigenza di "calibrare e modulare" l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali. Il principio di cui sopra è ribadito all'articolo 4, comma I-ter che, nel modificare l'articolo 3 del d. lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte. Si prevedono in particolare modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli ordini e collegi professionali.

**2) L'articolo 22** semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

**3) L'articolo 23**, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

**4) Sono state abrogate le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013**, in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa, obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese e trasparenza degli oneri informativi.

**5) Inoltre**, si segnala, che il decreto in parola:

- intervenendo sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, precisa i contenuti ed il procedimento di adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, che ora include anche le misure



## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

in materia di trasparenza, e ridefinisce i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;

- intervenendo sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridefinisce l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e stabilisce misure organizzative semplificate per la pubblicazione di alcune informazioni riducendo gli obblighi di pubblicazione.

6) In questa sede meritano, infine, un primo necessario accenno le modifiche apportate al **diritto di accesso civico**, rinnovato nel suo contenuto (artt. 5 e ss).

È stata introdotta, difatti, una nuova forma di accesso civico libero ai dati e ai documenti pubblici (art. 6, comma 1), equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni rientra nell'ambito di applicazione dei cd. *Freedom of information act (F.O.I.A.)*. Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge e, come sostenuto nelle osservazioni depositate il 7 aprile u.s. dal Consiglio nazionale forense in sede di audizione in *Commissione I – Affari costituzionali della Camera dei Deputati*, comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti “*inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive*”.

Inoltre, l'accesso “*è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali*”.

\* \*\*\*\*\* \*